

[Home](#)[Account](#)[FAQ](#)[Argomenti](#)[Forum](#)[Account](#)

## Contenuti del sito

### **Dottrina: Beni Ambientali. Proroga termini autorizzazione paesaggistica**

Inserito il 07/01/09 da [God](#)

### [rapic](#) ha scritto "PROROGA TERMINI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA



dott. Carlo Rapicavoli - Direttore Generale della Provincia di Treviso

Il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (GU n. 304 del 31-12-2008 ), all'art. 38. Autorizzazione paesaggistica prevede: "All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

L'art. 159 del D. Lgs. 42/2004, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. hh), del D. Lgs. 63/2008 prevedeva che, entro il 31 dicembre 2008, la Regione dovesse verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, avrebbe determinato la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.

L'art. 146, comma 6, a sua volta prevede che la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali oppure può delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Fino al 31 dicembre 2008, oggi fino al 30 giugno 2009, vige la disciplina transitoria.

Pertanto, fino al 30 giugno 2009, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica deve dare immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990. Nella comunicazione alla soprintendenza, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione.

Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

"

[Home](#)[Archivio generale](#)[Argomenti](#)[Arpa](#)[Cerca nel sito](#)[Downloads](#)[Forum](#)[Il tuo account](#)[Informazioni generali](#)[Invia un articolo](#)[Links](#)[Mappa del sito](#)[Messaggi Privati](#)[Scrivi a Lexambiente](#)[Segnala questo sito](#)[Top 10](#)[Visione semplificata](#)

## Rifiuti



### II Edizione 2008

Completamente riveduta e aggiornata con il "correttivo" D.Lv. 4-2008

[Informazioni sull'opera](#)

## La materia del giorno



[ [Aria](#) ]

- [Aria. Emissioni in atmosfera](#)
- [Aria. Autorizzazioni ambientali e sospensione attività](#)
- [Aria. Assegnazione delle quote di CO2](#)
- [Aria. Gas ad effetto](#)